



COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE

VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 29/04/2025

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – DETERMINAZIONE NUOVI CRITERI AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC .-

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 20:11, nella SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	LUNARDI PIERO	X		10	AGOSTINI STEFANO	X	
2	BARDELLI ROBERTO	X		11	SHKURTAJ XHULIANO	X	
3	GORBI FEDERICO	X		12	LA PIETRA PATRIZIA	X	
4	BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE	X		13	CIONI SANDRO	X	
5	VETTORI BENEDETTA	X		14	BENINI CATERINA	X	
6	GARGINI ILARIA	X		15	ROMAGNOLI FRANCESCO		X
7	CHITI SILVIA	X		16	BARBASSO SILVANO	X	
8	LOTTI ELISA	X		17	BASETTI ANDREA	X	
9	GARGINI LUIGI	X					

ASSEGNATI: 17 IN CARICA: 17
PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Roberto Bardelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale gestisce la seduta mediante strumentazione informatica.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg Consiglieri: Chiti Silvia, Benini Caterina, Basetti Andrea

La seduta è: Pubblica

Risulta assente giustificato il consigliere Romagnoli Francesco. Il numero dei consiglieri presenti risulta pertanto essere pari a n° 16 consiglieri.

La registrazione della seduta è visionabile dal sito istituzionale dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio Comunale, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata e allegata al presente verbale così da farne parte integrante e sostanziale, invita il relatore ad illustrarne il contenuto.

Terminata la relazione dell'Assessore Vettori Benedetta, il Presidente apre la discussione.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto: il consigliere Cioni Sandro anticipa il voto favorevole.

Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;

Visti:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati."*;

Visti:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, *"Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;
- il D. Lgs. n. 116/2020, *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*;

Ricordato, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Serravalle Pistoiese è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 16/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 72 del 09/05/2024 con cui il Comune di Serravalle Pistoiese ha espresso la manifestazione di interesse all'introduzione sul territorio comunale della tariffa corrispettiva, quale forma di regime tariffario per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 14/12/2024, recante "Variazione regime Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2025 – adesione all'Ambito Tariffario Sovracomunale – 1 (ATS.1) ed approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (T.A.R.C.)";

Ricordato, altresì, che

- con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;
- a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;
- a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Quarrata e Rignano sull'Arno;

Visto che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell'Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) 1, di cui fa parte il Comune di Serravalle Pistoiese, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell'ATS 1, è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

Visto l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, che prevede quanto segue:

"1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.

5. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile."

Richiamato altresì il comma 660 della L. 147/2013 che stabilisce: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*

Considerato che possono rientrare nel dettato normativo di cui all'art. 30 del regolamento TARIC vigente, le riduzioni tariffarie applicate da questo Ente in vigore del precedente regime fiscale TARI qui di seguito dettagliate:

- esenzione per civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;
- riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;
- esenzioni delle utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" della delibera tariffaria TARI 2024;

Visto il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025, che ha approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, che prevede quanto segue:

- all'art. 2 :
 - comma 1 : *"Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare."*
 - comma 2: *"Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*
 - comma 3: *"L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. (...)";*
- all'art. 3 :
 - comma 1 *"1. L'agevolazione (...) consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente*
 - comma 2 *Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2.*
 - comma 3 *La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa:*
 - a)** *rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;*

- b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;*
- c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.”;*

• all’art. 4 :

- *comma 1 “A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.*
- *comma 2 “L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.”*
- *comma 3 “I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2.”*
- *comma 4 “L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.”;*

Considerato che le disposizioni sopra richiamate richiedono un coordinamento con le particolari riduzioni tariffarie di cui ai punti precedenti e applicate dal Comune di Serravalle Pistoiese in regime TARI;

Ritenuto opportuno, pertanto, determinare le riduzioni tariffarie TARIC da applicare a favore di singole categorie di utenze domestiche, in continuità con gli anni passati e in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, nella misura seguente:

a) nucleo familiare con indicatore ISEE corrente fino a euro 4.000,00:
riduzione del 75%, (che si aggiunge alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 24/25 determinando esenzione totale), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all’art. 18 del Regolamento TARIC;

b) nucleo familiare composto esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore ISEE corrente fino ad euro 9.530,00:
riduzione del 5% (che si aggiunge alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus

D.P.C.M. 24/25, determinando una riduzione complessiva pari al 30%) da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

c) nucleo familiare composto esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore ISEE corrente compreso tra euro 9.530,01 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

d) esenzione totale dal pagamento della TARIC alle utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le richieste per beneficiare delle citate riduzioni, ad eccezione delle utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero per le quali l'esenzione è automatica, devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati **entro il termine perentorio del 31 luglio 2025;**

Dato, altresì, atto che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova copertura nel Bilancio di previsione 2025-2027, in apposito capitolo di spesa iscritto al Tit.1 Spese correnti iscritto Ms. 12 programma 15 - "Agevolazioni e riduzioni tariffa corrispettiva";

Visto l'art. 53, c. 16, della L. 388/2000 che stabilisce che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*

Ricordato che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/2025, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025;
- l'art. 3- c. 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce quanto segue: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio*

di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non rientra nei casi previsti all'art. 239 del TUEL, e pertanto non è richiesto il parere dell'Organo di revisione contabile;

Vista la Deliberazione CC n. 55 del 30/12/2024 mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

Vista la Deliberazione CC n. 56 del 30/12/2024 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale per l'introduzione agevolativa sopra richiamata ai sensi del suddetto art. 42 del D. Lgs 267/2000, del comma 660 della L. 147/2013 e dell'art. 30 del Regolamento Taric;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli nr. 16, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di **stabilire**, per l'anno 2025, le seguenti riduzioni tariffarie per la tariffa corrispettiva (TARIC) di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenze domestiche qui di seguito riportate:

a) nucleo familiare con indicatore ISEE corrente fino a euro 4.000,00: riduzione del 75%, (che si aggiunge alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 24/25 determinando esenzione totale), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

b) nucleo familiare composto esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore ISEE corrente fino ad euro 9.530,00: riduzione del 5% (che si aggiunge alla riduzione del 25%

riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 24/25, determinando una riduzione complessiva pari al 30%) da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

c) nucleo familiare composto esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore ISEE corrente compreso tra euro **9.530,01 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC.**

d) esenzione totale dal pagamento della TARIC alle utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 2.** Di **stabilire**, altresì, che le richieste per beneficiare delle riduzioni di cui ai punti a) b) e c) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati entro il termine perentorio del 31 luglio 2025 ad eccezione, quindi della esenzione di cui al punto d) - utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero - per le quali l'esenzione viene applicata automaticamente;
- 3.** Di **dare atto** che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione richiesta nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;
- 4.** Di **incaricare** il responsabile del Servizio Tributi dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
- 5.** Di **trasmettere** la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARIC e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013;

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire prontamente la divulgazione delle agevolazioni alla cittadinanza.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Bardelli

Il Segretario Comunale
Giuseppina Cruso

(atto sottoscritto digitalmente)